

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA COSTITUZIONE DEL "TAVOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO PER PROGETTI FINALIZZATI AL CAMBIAMENTO DEGLI AUTORI DI
VIOLENZA"

Premesso che la Città Metropolitana di Torino

- si occupa da molti anni della realizzazione e del finanziamento di progetti rivolti al contrasto della violenza agita nei confronti delle donne;
- dal 2004 ha aderito al Coordinamento Cittadino Donne Vittime di Violenza che coordina gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che svolgono attività di prevenzione, aiuto ed assistenza alle donne, con l'obiettivo di rafforzare la rete tra questi soggetti, sviluppando la conoscenza del fenomeno ed armonizzando le rispettive metodologie di intervento. Nel 2010 il Coordinamento è stato ampliato al territorio provinciale e viene denominato "Coordinamento cittadino e provinciale contro la violenza alle donne". Il Coordinamento costituisce la "rete" dei soggetti che, ciascuno nel proprio ambito di competenza, mettono a disposizione professionalità e servizi in campo sanitario, psicologico, legale, giudiziario e di ordine pubblico, culturale, socio-assistenziale ed educativo, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle donne, offrire loro sostegno contrastando il fenomeno della violenza e promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra donne e uomini;
- dal 2008 al 2011 ha attuato Piani Provinciali per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime, finanziati e promossi dalla Regione Piemonte per sviluppare, attraverso un approccio di rete, un'attività di coordinamento degli interventi e un lavoro sistematico per incrementare sui territori provinciali la qualità e la quantità dei servizi. Gli interventi sono stati definiti e progettati in una logica di "mainstreaming" estesa anche alle realtà del territorio facendo interagire le reti istituzionali, formali ed informali e prevedendo il coinvolgimento e l'interazione di risorse pubbliche e private;
- dal 2008 al 2012 ha realizzato il progetto "Enfrentamento a violencia contra as mulheres", finanziato dalla Commissione Europea, che ha visto la Provincia di Torino in qualità di capofila, con l'obiettivo di consolidare reti internazionali, agire azioni di cooperazione decentralizzata e rafforzare iniziative di contrasto alla violenza nei confronti delle donne in Italia, Brasile, Argentina e Uruguay, realizzando una campagna di informazione e sensibilizzazione contro la violenza nei confronti delle donne, rivolta agli uomini in Italia, Brasile, Argentina e Uruguay;
- dal 2008 al 2016 ha coordinato, in qualità di capofila, la Rete Dafne, finanziata dalla Fondazione Compagnia San Paolo, che riunisce enti e associazioni che offrono aiuto alle vittime di qualunque reato;

- nel 2010 nel proprio Piano Territoriale Pluriennale delle Pari Opportunità, denominato "Ugualmente", all'obiettivo Contrasto alla violenza domestica sono state inserite misure di prevenzione della violenza e di promozione di un nuovo modello di mascolinità. Ciò significa che, accanto alle consuete e confermate attività di programmazione e ai progetti rivolti alle donne vittime di violenza, viene preso in considerazione un "nuovo" modello che coinvolge direttamente gli uomini: da un lato lavorando direttamente mediante attività di recupero svolte dal Privato Sociale sul Territorio (Cerchio degli uomini, Gruppo Abele, ecc.), dall'altro realizzando azioni di sensibilizzazione, formazione, informazione finalizzate al superamento di preconcetti, di stereotipi, di condizionamenti che sono indotti o imposti dalla società. Di tali azioni si è discusso in questi due anni nel Tavolo, costituito informalmente, per l'ascolto e il trattamento dei maltrattanti.

Considerato che

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), siglata dal Governo Italiano il 28 settembre 2012, prevede tra gli impegni dei firmatari, in particolare nell'ambito della prevenzione (cap. III):

- lo studio e la realizzazione di nuove forme di coinvolgimento e di collaborazione con uomini e ragazzi per la prevenzione della violenza (art.12);
- l'educazione nelle scuole e nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale (art.14);
- la formazione di nuove figure professionali che si occupino oltre che delle vittime anche degli autori della violenza (art.15); mantenendo distinti i due ambiti e provvedendo a fornire strumenti di formazione continua e stimoli alla ricerca sia tramite formazioni specifiche sia attraverso il contatto, il confronto e la collaborazione sulle linee generali di intervento tra i Centri Anti Violenza (CAV), i Centri per Autori (CU), le Forze dell'Ordine, le Autorità Giudiziarie, i Servizi di accoglienza e protezione, le Istituzioni pubbliche, le Associazioni;
- programmi preventivi di intervento e di trattamento per gli autori di violenza anche al fine di evitare le recidive (art. 16) adottando le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

Nell'adottare le suddette misure saranno prioritari la sicurezza ed il supporto dei diritti umani delle donne e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle donne. (art. 16 comma 1, 2, 3).

Nello spirito della continuità e dell'innovazione si partirà da quanto realizzato finora sul territorio dai diversi Enti, Istituzioni ed Associazioni allo scopo di migliorare e sviluppare la ricerca di

standard sempre più perfezionati prendendo in considerazione quanto fatto sul territorio Nazionale ed Estero in un'ottica costruttiva di collaborazione.

Dato atto che

La Convenzione di Istanbul è il primo strumento europeo giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza; pertanto il presente Protocollo d'Intesa ritiene indispensabile farne riferimento. In particolare, assume rilievo, quanto previsto:

a) nel preambolo nei seguenti punti:

-Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

-Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

-Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

b) nell' art. 3 – Definizioni punti "a"- "c"- "d"

a. con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

c. con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d. l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

c) nell' art. 6 – Politiche sensibili al genere

Le parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini, l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

d) nell'art 12- Obblighi generali: punti "1" e "5"

1.Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

5. Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

e) nell’art. 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento –punto “1”

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

f) nell’art. 48 - Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie - punto “1”

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Vista inoltre, la Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, che delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) e di episodi di sfruttamento. La Convenzione è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati e disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale. Nel sesto comma dell’art. 157 la legge prevede il raddoppio dei termini necessari a prescrivere reato per le seguenti fattispecie:

-maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli;

-riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile anche “virtuale” (art. 600-ter e art. 600-quater.1), detenzione di materiale pornografico (600-quater), turismo sessuale (600–quinquies), impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies), tratta di persone (601), acquisto e alienazione di schiavi (602), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);

-violenza sessuale semplice e di gruppo (609-bis e 609-octies), atti sessuali con minorenni (609-quater), corruzione di minorenni (art. 609-quinquies) a meno che non si tratti di fattispecie la cui gravità è ridotta (cfr. le attenuanti di cui agli articoli 609-bis, terzo comma e 609-quater, quarto comma).

Considerato anche il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-17 che nelle azioni specifiche prevede gli interventi di tipo amministrativo e organizzativo per lo sviluppo e il potenziamento di servizi e progettualità anche degli Enti locali;

Tenuto conto della definizione della “Association Ilga Europe” (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) che fa riferimento alle persone, dando spazio alla soggettività, che non necessariamente si identificano come uomo o come donna:

“Refers to a social construct which places cultural and social expectations on individuals based on their assigned sex” che si potrebbe tradurre come:

Il genere è una costruzione sociale che associa aspettative culturali e sociali alle persone sulla base del sesso assegnato alla loro nascita” (traduzione non ufficiale)

Considerato inoltre che

Il dispositivo della legge nazionale 15 ottobre 2013 n.119 prevede che “quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299 comma 2”;

La legge regionale 4 del 24 febbraio 2016:

- istituisce, all’articolo 6 i “centri antiviolenza” “quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza”;

- prevede all’articolo 20 che la Regione debba: “promuovere e sostenere, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

2. Che “Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico.”

3. Che “Gli interventi sono realizzati solo a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime e sono stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima ed assicurando la separatezza dei due percorsi.”

4. Che “Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza dell'autorità giudiziaria procedente, qualora previste.”

Considerato infine che

Il “Tavolo per l’ascolto e il trattamento degli autori di violenza come attività di prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti delle donne” si è riunito presso la Provincia di Torino dal 21 marzo 2011 ed è stato formalizzato attraverso l’adesione ad un protocollo d’intesa triennale sottoscritto il 17 giugno 2014 che si propone di rinnovare;

Al Tavolo hanno partecipato i soggetti che, a vario titolo, si occupano di violenza nei confronti delle donne e che sono interessati alla sperimentazione di nuove forme di contrasto e che il medesimo è diventato un’occasione di conoscenza e di scambio sia di idee che di buone prassi.

I partecipanti si sono confrontati sulle realtà nelle quali ciascuno di loro opera ed in particolare hanno approfondito le problematiche relative al trattamento dei soggetti autori di violenza e hanno valutato azioni e sinergie da mettere in campo; inoltre si è cercato di individuare le condizioni

ideali alla creazione di una rete locale, comprensiva della ricchezza associativa, in grado di lavorare autonomamente per lo sviluppo di nuovi progetti in tale ambito.

Il Tavolo è diventato pertanto un luogo di coordinamento che richiede di essere formalizzato, con l'obiettivo di divenire anche luogo di sviluppo per rinnovare le metodologie e le modalità di intervento, rendendole sempre più flessibili e adattabili ad una realtà in continuo mutamento, mantenendo aperta la possibilità di ulteriori contributi;

Tutto ciò premesso e considerato

I partner intendono, attraverso il presente protocollo, rinominare e definire gli obiettivi e le modalità di funzionamento del:

TAVOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER PROGETTI FINALIZZATI AL CAMBIAMENTO DEGLI AUTORI DI VIOLENZA "

Articolo 1 Costituzione

Il Tavolo è costituito dai soggetti firmatari del presente protocollo. Ulteriori adesioni saranno valutate dal coordinatore/coordinatrice del Tavolo e dagli/dalle altri/e componenti il Tavolo medesimo riuniti/e in Assemblea plenaria, sulla base di requisiti specifici, di cui all'art. 2 del presente protocollo, da stabilirsi entro 120 giorni dalla firma del protocollo.

Il Tavolo é coordinato dalla/dal Consigliera/e delegata/o competente in materia di Politiche Sociali e di Parità della Città Metropolitana di Torino e dall'Assessore/a con delega alle Pari Opportunità della Città di Torino.

Articolo 2 Requisiti

Possono aderire soggetti pubblici e soggetti privati.

Per i soggetti privati i requisiti necessari sono: non avere scopo di lucro, avere una sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di Torino, avere, tra gli scopi previsti esplicitamente nell'atto costitutivo e/o nello Statuto la promozione di una cultura di parità di genere.

Ulteriori requisiti specifici saranno eventualmente fissati entro 120 giorni dalla firma del protocollo.

Articolo 3 Obiettivi

Il Tavolo si costituisce come luogo di confronto permanente per affrontare in una logica di sistema i comportamenti violenti sulle donne, attraverso la promozione di percorsi di cambiamento volti al superamento dei comportamenti di coloro che agiscono violenza nei confronti delle donne e alla promozione del cambiamento sociale.

Il Tavolo si propone di divenire un soggetto riconosciuto nei confronti degli Enti, istituzionali e non, che si occupano delle tematiche oggetto del Tavolo.

Articolo 4 Attività

I/le componenti del Tavolo si incontrano in seduta plenaria almeno tre volte l'anno ed in ogni caso tutte le volte in cui sia necessario, di norma presso la sede della Città Metropolitana.

Il Tavolo organizza la propria attività in specifici gruppi di lavoro, che si riuniranno almeno una volta ogni due mesi, anche con il coinvolgimento di esperti del territorio locale, nazionale ed internazionale per definire proposte operative che affrontino in modo sistematico le problematiche individuate.

Gli/Le aderenti al Tavolo si impegnano a sviluppare le seguenti attività:

- a) condividere le informazioni sulle possibilità di finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale o europeo e valutare le opportunità di presentare, collettivamente o per gruppi di interesse, proposte progettuali che interessino la tematica e il territorio;
- b) dialogare e collaborare con gli altri Tavoli o organismi che a vario titolo intervengono sul tema del contrasto alla violenza nei confronti delle donne e/o sugli autori di violenza al fine di condividere e promuovere le tematiche, con particolare riferimento al CCVD (Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne) di cui la Città Metropolitana di Torino è promotrice;
- c) condividere tutte le informazioni utili per consolidare e far circolare la conoscenza e l'esperienza acquisita e contribuire ad accrescere la qualità della progettualità e degli interventi;
- d) promuovere azioni di formazione/sensibilizzazione/informazione/comunicazione sul territorio al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e promuovere una nuova cultura, relazioni e comportamenti positivi degli uomini che agiscono violenza;
- e) promuovere e/o rafforzare percorsi di ascolto, trattamento e accompagnamento della persona maltrattante/autore di violenza;
- f) promuovere una cultura trasversale che non soltanto prevenga la violenza nei confronti delle donne ma anche sensibilizzi sulla necessità e possibilità di attivare percorsi di trattamento degli autori di violenza, anche attraverso eventi, convegni e incontri pubblici;
- g) integrare la conoscenza derivante dalle esperienze realizzate in questi ultimi dieci anni con l'apporto di altre realtà con esperienze diverse e consolidate, provenienti dal territorio nazionale, europeo o internazionale;
- h) attuare, attraverso una ricerca ed un aggiornamento continuo, anche in applicazione delle leggi esistenti percorsi sempre più affinati di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e di supporto nei confronti degli autori di violenza, restando nell'ottica della Convenzione di Istanbul che richiama le origini culturali della violenza sulle donne.

Articolo 5 Accordi istituzionali

Gli elementi organizzativi del presente protocollo, di competenza delle **Istituzioni pubbliche** e pertinenti all'ambito socio-sanitario, saranno contenuti in apposita intesa istituzionale che verrà sottoscritta con gli Assessorati competenti della Regione Piemonte.

Articolo 6 Rapporti con l'esterno

I rapporti con **gli Enti pubblici e privati non firmatari del presente protocollo** sono di norma assunti dalla/dal Consigliera/e delegata/o della Città Metropolitana, che coordina il Tavolo, in accordo e condivisione con i soggetti firmatari del presente protocollo.

Articolo 7 Segreteria organizzativa

La segreteria organizzativa è gestita dall'Ufficio competente in materia di Pari Opportunità della Città Metropolitana di Torino.

Articolo 8 Gruppi di Lavoro

L'attività, di cui all'articolo 4, verrà svolta attraverso appositi gruppi di lavoro di volta in volta definiti in funzione delle attività che si vorranno prioritariamente realizzare.

Articolo 9 Monitoraggio e valutazione

L'attività dei gruppi di lavoro, debitamente documentata, ha per oggetto la realizzazione di obiettivi di breve e medio periodo. E' previsto il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione di ricaduta dei risultati raggiunti.

Articolo 10 Durata

Il presente protocollo ha durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'ultima firma.

Torino,

Firme:

- Città Metropolitana di Torino
- Città di Torino
- Comune di Chieri
- Comune di Chivasso
- Comune di Collegno
- Comune di Giaveno
- Comune di Grugliasco
- Comune di Ivrea
- Comune di Moncalieri
- Comune di Nichelino
- Comune di Pinerolo
- Comune di Rivoli
- Comune di Settimo Torinese
- Comune di Venaria Reale
- Consiglieria di Parità Città Metropolitana di Torino

- Consulta Femminile Regionale
- Unione.net – Settimo Torinese
- Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese – Cissac Chieri
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali – Ciss38 Cuorgnè
- Consorzio Intercomunale Socio – Assistenziale – Cisa12 Nichelino
- Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – Cisa 31 Carmagnola
- Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – Co.ni.sa. Valle di Susa
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali – Ciss Chivasso
- Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - Ciss Pinerolo
- Consorzio Servizi Socio Assistenziali - Cissac Caluso
- Consorzio Servizi Socio Assistenziali - Ciss Ciriè
- Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale - Cisa Rivoli, Rosta, Villarbasse
- Consorzio In.re.te
- Consorzio Intercomunale di Servizi – Cidis Orbassano
- Consorzio Intercomunale di Servizi alla persona – Cisap Grugliasco
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali – Cissa Pianezza
- Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus
- Associazione Gruppo Abele Onlus
- Associazione Telefono Rosa Torino
- Associazione Centro Donna Arci Valle Susa
- Associazione Liberi Dalla Violenza
- Associazione Cerchio degli uomini
- Associazione La rete delle Donne
- Associazione Scambiaidee

- Associazione ME.DIARE
- Associazione L'Altra Riva
- Associazione Centro Studi Pensiero Femminile
- Associazione Centro Studi Agire Violento
- Associazione TU.TE.LE
- Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino
- Ordine Psicologi del Piemonte
- Garante dei Detenuti
- Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna – UEPE
- Ordine assistenti sociali Piemonte
- Dipartimento Culture, Politiche e Società dell'Università degli Studi di Torino
- Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus
- Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei onlus
- Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia
 - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Gassino Torinese
- Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione
- Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte